

CONVENZIONE

DI ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE D'USO GRATUITO DI UN BENE IMMOBILE CONFISCATO ALLE MAFIE E TRASFERITI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE DI NAPOLI AI SENSI DELL'ART. 48 CO.3 LETT. C) DEL D.LGS. 159/2011

TRA CONCEDENTE

il **Comune di Napoli**, con domicilio fiscale in Piazza Municipio– Napoli C.F. 80014890638, rappresentato da Fabio Di Dato nato a Napoli il 14.08.1980, che interviene nel presente atto nella sua qualità di Dirigente del Servizio Politiche Giovanili e che agisce ai sensi dell'art. 107 comma 3 lettera c) del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali

E CONCESSIONARIO

....., con sede legale in via, C.F./P.IVA, iscritta nel Registro dell'Agenzia delle Entrate "Direzione Provinciale, rappresentata da, nata a il, in qualità di Legale Rappresentante pro tempore, che dichiara espressamente essere rispondenti a verità i dati sopra riportati e di essere in possesso delle attribuzioni riguardanti la rappresentanza ed i poteri contrattuali necessari alla stipula del presente atto.

Premesso:

che l'art. 48 del D. Lgs. n.159/2011 e ss.mm.ii. prevede che i beni immobili confiscati alle mafie siano trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del Comune ove l'immobile è sito e che tale Ente possa amministrare direttamente il bene o, sulla base di apposita convenzione, assegnarlo in concessione a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento;

che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 238 del 24/05/2019 sono state approvate le nuove "Linee Guida per l'acquisizione e l'assegnazione dei beni confiscati alle mafie trasferiti al patrimonio indisponibile del Comune di Napoli" ed è stata revocata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 267 del 20/04/2016;

che, l'immobile, sito in Napoli al Vico Carbonari n. 31, individuato al Catasto Fabbricati- Sez. PEN, Fgl. 1 , P.lla 101, sub 102, della consistenza di 159 mq., è un bene confiscato alla criminalità organizzata, a seguito del Decreto n. 225/93 R.G. emesso in



COMUNE DI NAPOLI

AREA GIOVANI E LAVORO

Servizio Politiche Giovanili

data 16/4 - 9/5/1996, divenuto irrevocabile dal 10/04/1997, con il quale la Corte di Appello di Napoli ha parzialmente confermato la confisca disposta dal Tribunale di Napoli in data 05/11/1993;

che, con Disposizione dell'Agazia del Demanio n. 2310 del 22/01/2003 il cespite - in origine composto da due distinti appartamenti, in seguito accorpati in una unica unità immobiliare – è stato acquisito al patrimonio indisponibile del Comune di Napoli per destinarlo a finalità sociali;

che, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 16/02/2023, il predetto cespite è stato destinato ad attività istituzionali ed affidato all'allora Servizio Giovani e Pari Opportunità, oggi Servizio Politiche Giovanili, per lo svolgimento di attività rivolte ai giovani e, segnatamente, al contrasto della condizione di NEET, attraverso i predetti servizi informativi, formativi e di orientamento, precisando che le attività potranno essere svolte anche con forme di partenariato pubblico/privato;

che con Disposizione Dirigenziale del Servizio Politiche Giovanili n. del rep. è stato pubblicato un Avviso pubblico per l'assegnazione in concessione d'uso gratuito e per finalità sociali di un bene immobile confiscato alle mafie e trasferito al patrimonio indisponibile del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.48 del Decreto legislativo 6 settembre 2011 n.159 e ss.mm.ii.;

che è stato nominato il Responsabile del Procedimento: “Avviso Pubblico finalizzato all'individuazione di enti del terzo settore cui assegnare in concessione, a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 48, comma 3, lett. c) del d.lgs. 159 del 6 settembre 2011, codice antimafia, il bene immobile confiscato alla criminalità organizzata di cui innanzi, per la sua destinazione a finalità istituzionali, tematica NEET”, e sono stati, altresì designati due testimoni a supporto del Responsabile del Procedimento per le attività di controllo documentale amministrativo;

che con Disposizione n. del rep. è stata nominata la Commissione giudicatrice per la valutazione delle candidature pervenute a seguito della pubblicazione del citato Avviso pubblico;

che la Commissione ha concluso l'esame delle proposte progettuali in data

che con Disposizione Dirigenziale n..... del sono stati approvati gli esiti dei lavori della Commissione;

Considerato

che, con riferimento al cespite di cui innanzi è stata individuata quale assegnataria la, con sede legale in, C.F., per la realizzazione del progetto dal titolo “.....” ;



COMUNE DI NAPOLI

AREA GIOVANI E LAVORO

Servizio Politiche Giovanili

che, all'esito dei controlli previsti dagli art.li 94 e 95 d. lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., il Dirigente del Servizio Politiche Giovanili ha proceduto, con Disposizione Dirigenziale n. del, alla **aggiudicazione** del bene immobile confiscato alle mafie, sito in Napoli al Vico Carbonari n. 31, individuato al Catasto Fabbricati- Sez. PEN, Fgl. 1 , P.lla 101, sub 102, della consistenza di 150 mq circa.

Vista

la Disposizione Dirigenziale n. ... del del Servizio Politiche Giovanili del Comune di Napoli con la quale si dispone, a seguito dell'esito positivo dei controlli di legge sui requisiti generali e speciali, la **aggiudicazione** alla per le finalità e gli obiettivi del progetto "....." dell'immobile confiscato alle mafie ai sensi del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. e poi trasferito al patrimonio indisponibile del Comune di Napoli, sito in Napoli al Vico Carbonari n. 31, individuato al Catasto Fabbricati- Sez. PEN, Fgl. 1 , P.lla 101, sub 102, della consistenza di 150 mq circa.

Ritenuto

di dover procedere alla stipula della Convenzione per la concessione in uso gratuito del bene immobile confiscato alle mafie e trasferito al patrimonio indisponibile del Comune di Napoli ai sensi dell'art. 48 co.3 lett. c) del d.lgs. 159/2011, per la durata prevista dalle vigenti Linee Guida;

SI CONVIENE

quanto segue:

Art. 1 – CONSENSO ED OGGETTO.

Il Comune di Napoli, in riferimento all'art. 48 D. Lgs 159/2011, all'art. 11 delle Linee Guida per l'acquisizione e l'assegnazione dei beni confiscati alla mafie, trasferiti al patrimonio indisponibile del Comune di Napoli approvate con DGC n. 238 del 24/05/2019, e in esecuzione della Disposizione Dirigenziale n. del, concede per uso non residenziale e per la realizzazione del progetto "....." al dott./sig. nato a il, in qualità di rappresentante legale della C.F./P.IVA, l'immobile sito in Napoli al Vico Carbonari n. 31, individuato al Catasto Fabbricati- Sez. PEN, Fgl. 1 , P.lla 101, sub 102, della consistenza di 150 mq circa, di cui alla planimetria allegata.

Art. 2 – DURATA DELLA CONCESSIONE, DISDETTA E RINNOVO.

La durata della concessione d'uso viene fissata in anni 7, a decorrere dalla sottoscrizione del presente atto. E' facoltà dell'Amministrazione concedere il rinnovo per altri 7 anni ove lo ritenga opportuno e sempre che il concessionario ne abbia presentato domanda almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, ai sensi dell'art. 12 delle Linee Guida in premessa. **E' esclusa la possibilità di rinnovo o proroga in forma tacita.**

Art. 3 - ONERI ACCESSORI E DEPOSITO CAUZIONALE.

Saranno ad esclusivo carico del concessionario, fino alla materiale riconsegna dell'immobile, le spese relative all'allacciamento delle utenze e la gestione delle utenze stesse. Sono altresì a carico del conduttore le riparazioni e le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'unità immobiliare, ed ogni altra spesa connessa al funzionamento e alla manutenzione degli impianti, nonché l'esecuzione dei necessari interventi edilizi per l'adeguamento funzionale dell'immobile, inclusi gli oneri tecnici e amministrativi connessi all'espletamento delle pratiche edilizie e catastali, compresa la rimozione di opere edili abusivamente realizzate.

Il concessionario, a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, ha versato in data con bonifico della n. l'importo di €, come deposito cauzionale pari al 20% del valore annuo stimato per il bene immobile, e/o ha sottoscritto la polizza fideiussoria n., con i requisiti di cui all'art.119 del D. Lgs. 36/2023, la quale ha una durata superiore di almeno 60 (sessanta giorni) rispetto al periodo di assegnazione del bene. In caso di versamento del deposito cauzionale, la somma sarà svincolata all'avvenuta riconsegna del bene ed a seguito di verifica degli adempimenti previsti a carico dell'assegnatario e dello stato manutentivo dell'immobile stesso nei modi e nei tempi stabiliti nella Disposizione di assegnazione del bene immobile.

Art. 4 – CLAUSOLA DI CONDOTTA.

Il concessionario deve conformare il proprio comportamento ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa e ai doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta previsti dal "Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli" approvato con D.G.C. n. 254/2014 e modificato con D.G.C. n. 217



COMUNE DI NAPOLI

AREA GIOVANI E LAVORO

Servizio Politiche Giovanili

del 29/04/2017, in conformità al “Codice Generale” di cui al DPR 62/2013, disponibile sul sito istituzionale del Comune.

E' fatto espresso divieto al concessionario di assumere comportamenti che possano nuocere all'immagine e al prestigio del Comune di Napoli.

Art. 5 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.

Le parti convengono che la presente Convenzione è automaticamente risolta in caso di comportamenti che possano nuocere all'immagine e al prestigio del Comune di Napoli, nonché in caso di diffusione di informazioni non veritiere relativamente alle attività progettuali, di diffusione di dichiarazioni e/o messaggi lesivi dell'immagine e del prestigio del Comune di Napoli.

A tal fine, l'Amministrazione Comunale, in caso di rilievo di tali ultime condotte, comunicherà al concessionario, tramite PEC, un termine non superiore a giorni sette entro il quale presentare, al medesimo indirizzo PEC, le proprie controdeduzioni. All'esito della valutazione delle citate controdeduzioni, è facoltà dell'Amministrazione avvalersi della clausola risolutiva espressa, qualora ravvisi, comunque, la sussistenza della contestata violazione.

Art. 6 – CONSEGNA, USO E CUSTODIA DELL'IMMOBILE.

Il bene verrà consegnato dal competente Servizio Politiche Giovanili, successivamente alla stipula della presente convenzione, con apposito verbale redatto in contraddittorio tra le parti, che ne descriverà lo stato di fatto ai fini della restituzione del bene al termine della concessione.

Il Concessionario:

- dichiara di aver preso visione dell'immobile in data accettandolo nelle condizioni in cui si trova e impegnandosi a provvedere a propria cura e spese a qualsivoglia intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- dichiara di utilizzare il bene in concessione esclusivamente per l'uso previsto nel bando di assegnazione e precisamente per lo svolgimento del progetto dal titolo “.....” e, pertanto, ogni eventuale modifica dello stesso dovrà essere concordata tra le parti;
- deve chiedere specifica autorizzazione, tramite PEC all'indirizzo progettogiovani@pec.comune.napoli.it, per la realizzazione di qualsiasi iniziativa e/o evento, quali ad esempio convegni, che non sono previsti dal progetto. In tal caso, l'iniziativa e/o evento dovrà essere coerente con la finalità e la destinazione d'uso attribuita all'immobile;
- deve avviare le attività progettuali entro tre mesi dal completamento dei lavori necessari al ripristino dello *status quo ante* gli abusi evidenziati nell'allegato

- “Pianta grafica con abusi evidenziati”, pena la revoca dell’assegnazione senza obbligo di indennizzo da parte dell’Amministrazione medesima;
- si obbliga ad usare i locali con la diligenza del buon padre di famiglia;
 - non può procedere al sub-affidamento del bene confiscato o di parte di esso, né a titolo oneroso, né a titolo gratuito, né cedere a terzi, a qualunque titolo, il contratto di concessione;
 - deve realizzare, almeno una volta all’anno, un’iniziativa divulgativa sulle finalità del progetto e sulle attività realizzate e consentire al Comune di Napoli la possibilità di organizzare iniziative istituzionali nel bene confiscato;
 - deve inviare al Servizio Politiche Giovanili ogni eventuale variazione dell’atto costitutivo, dello statuto o della struttura associativa;
 - deve consentire al Servizio Politiche Giovanili di effettuare i controlli previsti dall’attività di monitoraggio prevista all’art. 9 dell’Avviso Pubblico;
 - deve trasmettere al Servizio Politiche Giovanili una relazione annuale sulle attività svolte ed i risultati conseguiti, contenente gli obiettivi raggiunti in ordine al progetto proposto, corredata da copia dei pagamenti effettuati relativi a utenze e servizi a rete a carico del concessionario;
 - deve esporre nel bene concesso una o più targhe di dimensioni cm. 60x90 sulle quali dovrà essere apposta, oltre al logo del Comune di Napoli, anche la dicitura “Bene confiscato alle mafie” e almeno un cartellone di dimensioni mt. 1 x cm. 50 riportante anche attraverso immagini la storia del bene confiscato.

Art. 7 – MANUTENZIONE DELL’IMMOBILE.

Il conduttore è tenuto ad eseguire, a propria cura e spese, gli interventi manutentivi necessari per l’utilizzazione dell’immobile, ivi compresa la rimozione degli abusi non sanabili evidenziati nell’allegato “Pianta grafica con abusi evidenziati”. Tutte le opere da lui realizzate resteranno di proprietà dell’amministrazione senza che possano essere vantati crediti per la loro realizzazione. Qualsiasi altra opera di trasformazione o di manutenzione straordinaria non prevista potrà essere realizzata esclusivamente previa autorizzazione del competente Servizio Politiche Giovanili. Gli interventi vanno eseguiti a regola d’arte e sono sottoposti al controllo da parte dei Servizi tecnici competenti.

Sono da ritenersi interamente a carico del conduttore tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, oneri condominiali, utenze, arredi, copertura assicurativa per l’immobile e le persone con massimale almeno pari al valore di stima del bene, tributi locali fermo restando le eventuali agevolazioni previste con Delibere di Consiglio Comunale. Inoltre, sono da ritenersi a suo carico le spese per gli allacci delle utenze di energia elettrica, idrica e telefonica, nonché qualsiasi intervento di riparazione e/o sezionamento di impianti, adeguamento tecnico, igienico sanitario necessari.

Sono da ritenersi a carico dell’assegnatario la richiesta di eventuali licenze, autorizzazioni amministrative e/o di pubblica sicurezza occorrenti per l’uso, senza che



COMUNE DI NAPOLI

AREA GIOVANI E LAVORO

Servizio Politiche Giovanili

l'assegnazione costituisca impegno al rilascio delle stesse da parte del Comune di Napoli e di altri enti pubblici.

Il concedente potrà ispezionare o far ispezionare i locali, per controllare lo stato di manutenzione dello stesso.

Art. 8 – DANNI, RESPONSABILITA', MODIFICHE E MIGLIORIE.

Il concessionario risponde di tutti i deterioramenti o danni prodotti per sua colpa all'immobile locato e sue pertinenze.

Si conviene espressamente che il concedente resta esonerato da ogni responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti a persone o cose comunque prodotti anche da terzi.

Nessuna indennità potrà essere richiesta al concedente nel corso o al termine della concessione in locazione per migliorie, opere, annessioni, innovazioni o modifiche eventualmente realizzate, che costituiranno pertinenze e come tali passeranno in proprietà al concedente, unitamente alla disponibilità del bene stesso. Qualsiasi innovazione ovvero trasformazione dovrà essere comunicata con congruo preavviso a mezzo PEC per la preventiva autorizzazione da parte del competente Servizio dell'Ente concedente (competente Servizio Politiche Giovanili), salvo le autorizzazioni di legge, laddove prescritte, delle quali è fatto obbligo al concedente di richiedere.

E' onere del concessionario procurarsi le eventuali necessarie autorizzazioni amministrative ed eventualmente condominiali per l'esercizio dell'attività, avendo già verificato la piena idoneità dell'immobile agli usi pattuiti;

La parte concessionaria esonera la parte concedente da qualsiasi responsabilità per l'eventuale mancato rilascio delle autorizzazioni sopra indicate.

Art. 9 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI.

Il concessionario dichiara ai sensi del decreto legislativo 81/2008 e ss.mm.ii., di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e di agire nei confronti degli stessi nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti. Asso.Gio.Ca. è, altresì, obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art.105 co. 9 del D. lgs. 50/2016.



COMUNE DI NAPOLI

AREA GIOVANI E LAVORO

Servizio Politiche Giovanili

Art. 10 – CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI NAPOLI.

Il concessionario dichiara di essere a conoscenza del contenuto dell'art. 2 del “Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Napoli”, approvato con Delibera di G. C. n. 254 del 24 aprile 2014 e ss.mm.ii. con Delibera di G. C. n. 217 del 29/04/2017, che rende applicabile il Codice stesso alle imprese fornitrici di beni e servizi e, pertanto, ne accetta incondizionatamente il contenuto e gli effetti. L'inosservanza di tali disposizioni, per effetto dell'art.2, comma 3, di detto Codice è causa di risoluzione del contratto e determina l'applicazione, secondo il sistema in uso, di penalità economiche commisurate al danno, anche di immagine, arrecato all'Ente. Il concessionario ha l'obbligo di prendere visione di tale Codice scaricabile dal sito www.comune.napoli.it sezione "Amministrazione trasparente" url:

<http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19990>.

Art. 11 – PROTOCOLLO DI LEGALITA'.

Il concessionario dichiara di conoscere in tutto il loro contenuto e di accettare le clausole di cui all'art. 8 del Protocollo di Legalità che qui di seguito si riportano e si riapprovano ai sensi dell'art.1341 del c.c.:

"Clausola n. 1 - La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2 - La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 3 - La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.



COMUNE DI NAPOLI

AREA GIOVANI E LAVORO

Servizio Politiche Giovanili

Clausola n. 4 - La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 5 - La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 6 - La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare sub appalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola di cui al comma 2 dell'art. 3 – La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede il divieto di aprire rapporti contrattuali di subfornitura, ovvero di interrompere gli stessi se già sottoscritti, nel caso di fornitura dei cosiddetti servizi “sensibili” di cui al comma 1 dell'art. 3, laddove emergano informazioni interdittive ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 252/98 a carico del subfornitore.”

Art. 12 – PATTO DI INTEGRITA'.

Il concessionario dichiara di essere a conoscenza del contenuto del “Patto di Integrità”, allegato al presente Accordo per costituirne parte integrante e sostanziale, approvato con Delibera di G.C. n. 797 del 3 Dicembre 2015, che rende applicabile il Patto stesso, tra



COMUNE DI NAPOLI

AREA GIOVANI E LAVORO

Servizio Politiche Giovanili

gli altri, ai soggetti affidatari e, pertanto, ne accettano incondizionatamente il contenuto e gli effetti. Gli enti affidatari assumono, in particolare, i seguenti impegni:

- rendere noto ai propri collaboratori a qualsiasi titolo il *Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli*, prendendo atto che il Comune di Napoli ne ha garantito l'accessibilità (ai sensi dell'art. 17, comma 2, del decreto Presidente della Repubblica n. 62/2013) pubblicandolo sul proprio sito istituzionale all'indirizzo web <http://www.comune.napoli.it>;
- osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal *Codice* stesso;
- riferire tempestivamente al Comune di Napoli ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, od offerta di protezione, che sia avanzata nel corso dell'esecuzione dell'affidamento nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente;
- rendere noti, su richiesta del Comune di Napoli, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il presente contratto, inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. Le sanzioni applicabili, in caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il Patto di Integrità sono, tra le altre, la risoluzione del contratto, l'esclusione dalle procedure di affidamento indette dal Comune di Napoli e la cancellazione dagli elenchi aperti per i successivi tre anni.

Art. 13 – DIVIETO DI PANTOUFLAGE.

Il concessionario attesta, ai sensi dell'art. 17 del “*Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Napoli*”, approvato con Delibera di G.C. n. 254 del 24/04/2014 e modificato con Delibera di G.C. n. 217 del 29/04/2017, “di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi a dipendenti di codesta Amministrazione Comunale, anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione Comunale in procedimenti in cui la controparte sia stata interessata; si impegna altresì a non conferire tali incarichi per l'intera durata del contratto, consapevole delle conseguenze previste dall'art. 53 comma 16ter del Decreto Legislativo n. 165 del 2001”.



COMUNE DI NAPOLI

AREA GIOVANI E LAVORO

Servizio Politiche Giovanili

Art. 14 - RICONSEGNA DEL BENE.

Alla scadenza dell'assegnazione e/o rinnovo, l'assegnatario ha l'obbligo di restituire al competente Servizio Politiche Giovanili - il bene assegnato nella sua integrità, libero da persone e da cose, previa verifica delle condizioni da parte dei competenti Servizi. Nel caso si riscontrino, al momento della restituzione, danni e/o manufatti abusivi, l'Amministrazione richiede al concessionario l'immediato ripristino dello stato dei luoghi e, in caso di mancata ottemperanza, l'Amministrazione provvede in danno addebitando i costi al concessionario, rivalendosi, in primis, sul deposito cauzionale di cui al punto 1 ovvero richiede il relativo risarcimento. Allo stesso modo si procede nel caso in cui, al momento della riconsegna, sussistano morosità a qualsiasi titolo in capo al concessionario (utenze, tributi, spese condominiali, ecc.). In ogni caso di cessazione del presente rapporto contrattuale, ove il concessionario non riconsegna l'immobile al concedente nei termini pattuiti, il Comune di Napoli potrà procedere allo sgombero coattivo in via amministrativa con addebito di spesa a carico del Concessionario.

Art. 15 – SPESE.

Sono a carico del concessionario tutte le spese di registrazione, imposta di bollo e spese accessorie del presente atto, così come tutte le incombenze relative al perfezionamento di questa concessione. Inoltre, sono a carico del concessionario le spese riguardanti l'attestazione di prestazione energetica (APE), che dovrà essere prodotta e consegnata in originale al momento della sottoscrizione del presente atto. Con l'assunzione di tale obbligo, da espletarsi nelle modalità e tempi di legge, il concessionario solleva sin da ora il concedente da qualsivoglia responsabilità derivante dal mancato adempimento. A tal fine, vengono sottoscritte n. 3 copie della presente concessione, le quali vengono consegnate al concessionario che assume l'impegno, pena la nullità del presente atto, di provvedere, entro 30 giorni dalla data della stipula, all'adempimento dell'onere di registrazione riconsegnando:

- n. 1 copia originale al Concedente (Comune di Napoli);
- n. 1 copia originale al Gestore (Napoli Servizi S.p.A.).

Art. 16 – RISOLUZIONE ESPRESSA, DECADENZA E REVOCA.



COMUNE DI NAPOLI

AREA GIOVANI E LAVORO

Servizio Politiche Giovanili

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. si conviene espressamente che l'inadempimento da parte del concessionario, anche solo di uno degli articoli contenuti nel presente contratto, comporterà la risoluzione immediata di diritto del rapporto de quo.

La risoluzione per inadempimento obbliga il concessionario al risarcimento del danno.

La concessione potrà essere revocata in caso di dichiarazioni mendaci e/o produzione di false attestazioni da parte dell'assegnatario, che sarà, altresì, denunciato penalmente ai sensi del DPR 445/2000.

Il concessionario deve essere in regola con quanto previsto dal Programma 100 del Documento Unico Programmatico 2022-2024.

Art. 17 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

Ai sensi del D. Lgs n. 196/03 e ss.mm.ii., il concessionario autorizza il trattamento dei suoi dati personali esclusivamente per scopi legati alla gestione del rapporto concessorio.

Art. 18 – PATTI FINALI.

Ai sensi del D.L. 63/2013, convertito in Legge 90/2013, si allega al presente contratto, da farne parte integrante e sostanziale, l'attestazione di Prestazione Energetica relativa alla unità immobiliare concessa in concessione gratuito.

Agli effetti dell'esecuzione della presente convenzione e per qualsiasi incombenza di legge, le parti eleggono domicilio rispettivamente: il concedente presso la sede del Servizio competente in materia di Beni Confiscati, il concessionario presso l'immobile oggetto della presente concessione.

Per ogni controversia inerente al presente contratto è competente il foro di Napoli ai sensi dell'art. 447/bis c.p.c.

**Il presente atto, composto da n..... pagine, viene
Letto, approvato e sottoscritto**

Data



COMUNE DI NAPOLI

AREA GIOVANI E LAVORO

Servizio Politiche Giovanili

Le parti dichiarano di aver letto e approvare incondizionatamente tutte le clausole del presente contratto e, a norma degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, specificatamente le disposizioni degli articoli di cui sopra da considerarsi essenziali al contratto.